

**L'INTERVISTA** a **Pietro Ichino**

docente di diritto del lavoro, avvocato

## Ma il lavoratore non può avere solo quello che gli fa comodo

Giurista, senatore del Pd, firmatario di una innovativa proposta di legge sul lavoro, **Pietro Ichino** (foto in basso) interviene sulle «sentenze Fiom» con una considerazione di fondo sulla validità del contratto 2009: «In assenza di una normativa specifica sulla contrattazione collettiva, si applica il Codice civile. Questo implica che – come nell'ottobre 2009 – una parte dei firmatari del contratto collettivo precedente può accordarsi per un recesso bilaterale e stipularne uno nuovo. Però questo nuovo contratto è efficace solo per i lavoratori rappresentati dai suoi firmatari e per quelli che, pur non iscritti, vi aderiscono. Per gli altri resta in vigore il vecchio contratto». **Per il Tribunale di Torino, però, i lavoratori che optano per il contratto 2008 hanno diritto all'aumento disposto dal contratto 2009.**

Questo mi sembra proprio un errore giuridico grave. Il lavoratore non può cogliere fior da fiore, prendendosi quello che fa più comodo. D'altra parte è stato chiarito da tempo: la differenziazione di trattamento che nasce da una scelta sindacale del lavoratore non può essere qualificata come discriminazione antisindacale. **Con il contratto 2009 a livello aziendale si possono peggiorare le norme previste a livello nazionale. Non è la demolizione di un**

### **cardine delle relazioni industriali?**

Occorre consentire a un sindacato maggioritario in azienda di modificare l'organizzazione o l'orario di lavoro, l'inquadramento professionale o la struttura della retribuzione.

L'inderogabilità rigida finisce per impedire anche le innovazioni buone, quelle che portano maggiore produttività e possibilità di migliorare il trattamento dei lavoratori.

**La Fiom ha proposto di sospendere altri ricorsi se si avvia una nuova contrattazione «sulle regole della rappresentanza». Cosa ne pensa?**

È difficile considerare positivamente un sistema in cui la negoziazione si svolge sotto la spada di Damocle di procedimenti giudiziari nei quali ogni giudice può dire tutto e il contrario di tutto. Ma questa situazione non va imputata soltanto alla Fiom: è il frutto di 60 anni di «diritto sindacale transitorio», cioè 60 anni di ritardo nell'emanazione di una norma chiara e semplice sulla rappresentanza e sulla contrattazione collettiva. (g.p.)

